

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Il principe come giudice privato. Modelli di intervento personale del principe nel processo civile ordinario.

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/124659> since 2016-06-28T15:43:16Z

Publisher:

Cedam

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

IL GIUDICE PRIVATO NEL PROCESSO CIVILE ROMANO

OMAGGIO AD ALBERTO BURDESE

a cura di
LUIGI GAROFALO

tomo secondo



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2012

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2012 Wolters Kluwer Italia S.r.l.

ISBN 978-88-13-33265-5

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Fotocomposizione: Overtyping - Castelfranco V.to (TV)

Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)

SAVERIO MASUELLI

IL PRINCIPE COME GIUDICE PRIVATO.
MODELLI DI INTERVENTO PERSONALE
DEL PRINCIPE NEL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Intervento personale del principe nell'attività processuale, con particolare riferimento al processo civile: testimonianze storico biografiche. – 3. Fondamento e ragioni di tale intervento. – 4. Il principe come *iudex privatus*: un'ipotesi sostenibile? – 5. Ipotesi di intervento personale del principe all'interno del processo civile ordinario: in particolare, «*restituere actionem*». – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

Il titolo del presente contributo appare suscettibile, per così dire, di *duplex interpretatio*.

In senso stretto, «Il principe come giudice privato» può, infatti, introdurre un'indagine orientata esclusivamente, nell'orizzonte della struttura propria del processo civile ordinario dell'età classica, a cogliere aspetti, effettivamente del tutto inediti, concernenti un'attività processuale effettuata dal *princeps* nel ruolo di *iudex privatus*; in tal caso, dobbiamo anticipare, l'indagine stessa sarebbe stata condotta fra ipotesi di non agevole riscontro (anche se, per alcuni versi, come pure vedremo, non del tutto inaccettabili), e per di più, con l'ardua configurazione del magistrato giurisdicente da un lato e dell'imperatore dall'altro all'interno dello stesso processo, di difficile legittimazione in riferimento al modello processuale *per formulas*, modello che, come è noto, era posto a base dell'*ordo* introdotto dalla riforma augustea contenuta nella *Lex Iulia iudiciorum privatorum*¹.

¹ Come altrettanto noto, le relazioni tra l'antico processo *per legis actiones* e il processo formulare sono descritte in Gai 4.30: *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo*

«Il principe come giudice privato» può, per altro verso, introdurre un'indagine molto più estesa, orientata, all'interno del panorama delle fonti del diritto (e della relativa politica) del periodo del principato e della prima fase dell'età imperiale, a cogliere i molteplici aspetti di intervento, in relazione al processo civile ordinario, più che della stessa persona del principe, del potere normativo imperiale, attraverso essenzialmente *rescripta* ed *epistulae*.

Un'indagine quest'ultima, per un verso, di arduo contenimento entro limiti di un contributo non monografico, e per altro verso movendosi all'interno di tematiche già ampiamente esplorate nella letteratura romanistica.

Si è preferito pertanto intraprendere, per così dire, una via di mezzo.

Il presente contributo è infatti orientato a evidenziare casi (e relativi aspetti) nei quali appare rintracciabile, sia pure spesso con adeguata cautela, un intervento diretto del principe all'interno del processo, segnatamente, e in coerenza con il tema dell'indagine, all'interno – o quantomeno in relazione – al processo disciplinato dall'*ordo iudiciorum privatorum*; un'attività processuale molto verosimilmente posta in essere di persona dallo stesso principe e riconducibile altrettanto verosimilmente nell'alveo di quei poteri di intervento che si radicavano nell'*imperium* (più precisamente, nell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, attribuzione del primo principe), come peraltro è

res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta verba, id est per formulas, litigaremus. Sul punto, cfr. M. KASER - K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1966, 115, secondo il quale, tra l'altro, il richiamo gaiano alle *leges Iuliae*, anziché, come ci si sarebbe aspettato, alla sola *Lex Iulia (iudiciorum privatorum)* è da intendersi all'insieme, al *corpus* contenente la riforma processuale augustea, C.A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano*, II, Torino, 1984, 48 s.; M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico 'G. Boulvert' (Copanello, 5-8 giugno 1996)*, Napoli, 1999, 63 ss., M. MARRONE, *Intervento*, in *Gli ordinamenti*, cit., 285 s., ora anche in ID., *Scritti giuridici*, a cura di G. Falcone, II, Palermo, 2003, 683 ss., il quale però dubita che il processo formulare sia mai stato 'legalizzato', anche in ragione del fatto che lo spirare del I secolo a.C. sembra ancora assista all'operatività separata di *ius civile*, di cui era espressione il processo *per legis actiones* per un verso, e di *ius honorarium* per altro verso, al quale era appoggiato e del quale era emblematica espressione il processo *per formulas*, e F. BERTOLDI, *La lex Iulia iudiciorum privatorum*, Torino, 2003, 33 ss.

stato ipotizzato tutt'altro che incontrastatamente all'interno di un dibattito ormai secolare.

Si tratta, in relazione a tale intervento, più che della configurazione di veri e propri istituti, di una serie di fenomeni giuridici; fenomeni, come è ben noto, tutt'altro che sconosciuti anche all'interno di esperienze giuridiche antiche diverse rispetto a quella romana e rintracciabili in relazione a prerogative (e rispettive attività) esercitate dal sovrano (nel diritto egizio vi sono, ad esempio, testimonianze di attività processuale svolta, sembrerebbe personalmente, dal faraone)²; fenomeni rintracciabili, come è altrettanto noto, in esperienze giuridiche a noi assai vicine (è noto che fino a tutta l'età moderna il sovrano stesso interveniva, anche personalmente, in processi civili e penali)³.

Fenomeni che, nell'esperienza giuridica romana, se si esclude, per la carenza di testimonianze coeve (anche se non mancano, in proposito, suggestivi passaggi provenienti dalla storiografia greca di età tardo-repubblicana e primo imperiale), il periodo più remoto della monarchia latino-etrusca, appaiono variamente riscontrabili soprattutto nell'età del principato (segnatamente nella prima fase di essa, coincidente con il regno dei principi della dinastia Giulio Claudia) e primo imperiale⁴.

² L'amministrazione della giustizia effettuata personalmente dal sovrano è fenomeno notoriamente antichissimo, verosimile riflesso di prerogative protostoriche del capo tribù. Non sembra dubitabile, ad esempio, che, nella fase più risalente del diritto egizio, il faraone potesse decidere (e, in taluni casi, abbia deciso) personalmente ogni tipo di controversia (si veda, a tal proposito, E. REVILLOUT, *Précis du droit égyptien comparé aux autres droits de l'antiquité*, II, Paris, 1903 (rist. Darmstadt, 1980) 1367, nonché, di recente, A. PHILIP-STEPHAN, *Dire le droit en Égypte pharaonique. Contribution à l'étude des structures et mécanisme juridictionnels jusqu'au nouvel empire*, Bruxelles, 2008, 16). Lo stesso avveniva poi nel diritto longobardo (a cominciare, a quanto sembra, dallo stesso regno di Alboino), in cui il re decideva personalmente ogni tipo di controversia (cfr., in generale, A. PERTILE - P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, VI, Roma, 1899, 21; tra l'altro, appaiono rintracciabili, in età tardoantica, casi di intervento personale dell'imperatore d'oriente all'interno di processi per eresia: in relazione ad interventi effettuati dall'imperatore Zenone, cfr. L. AMBJÖRN, *The Life of Severus by Zachariah of Mytilene*, Piscataway, NJ, 2008, 118; in generale, in relazione alla configurabilità di interventi diretti dell'imperatore all'interno del processo cognitorio, cfr. F. PERGAMI, *Studi sulla 'consultatio ante sententiam'*, Bergamo, 2005, 4).

³ Cfr., sul punto, W. LITEWSKI, *Der römisch-kanonische Zivilprozeß nach den älteren 'ordines iudicarij'*, I, Krakow, 1999, 83.

⁴ A tenore del noto Pomp. *l.s. ench.* D.1.2.2.1, secondo cui *omnia manu a regibus gubernabatur*, sembra che anche il *rex* amministrasse la giustizia personalmente «sotto la classica quercia» (così G. NOCERA, 'Reddere ius', Roma, 1976, 25; si veda però già

2. *Intervento personale del principe nell'attività processuale, con particolare riferimento al processo civile: testimonianze storico-biografiche.*

Per quanto accettati forse, come pure cercheremo di evidenziare, con eccessiva cautela, non sono così pochi i riscontri nella letteratura biografica (Svetonio) e storico annalistica (Tacito⁵, Cassio Dione) di età imperiale, in relazione ad attività processuale effettuata – sembrerebbe personalmente – dal principe, a cominciare dallo stesso Augusto.⁶

P. DE FRANCISCI, *'Primordia civitatis'*, Roma, 1959, 718 s.), ; in relazione al fenomeno (esaminato, in riferimento alle testimonianze storico annalistiche, già da A. W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, I, Berlin, 1865, 43 s.), si vedano anche, sia pure molto generici, Dion. Hal. 4.25.2, in relazione ad attività giudicante in materia penale effettuata dal re Servio Tullio, e Plut. *Num.* 3.6. Per vero, anche in relazione ad imperatori successivi alla dinastia giulio-claudia, è tramandata una assidua partecipazione all'amministrazione della giustizia (si pensi, in relazione a Traiano, a Plin. Jun. *Pan.* 80. 1-5).

⁵ Cfr. Tac. *ann.* 2.50 (ed. E. Koestermann), nel quale è ricordata una sentenza di assoluzione emanata da Tiberio, in relazione alla matrona Appulia, parente, anche se si ignora il relativo grado, di Augusto, accusata di adulterio: *Adolescebat interea lex maiestatis. Et Appuleiam Varillam, sororis Augusti neptem, quia probrosis sermonibus divum Augustum ac Tiberium et matrem eius inlusisset Caesarique conexa adulterio teneretur, maiestatis delator arcessebat. De adulterio satis caveri lege Iulia visum, maiestatis crimen distinguere Caesar postulavit damnarique, si qua de Augusto inreligiose dixisset; in se iacta nolle ad cognitionem vocari. Interrogatus a consule, quid de iis censerat, quae de matre eius locuta secus argueretur, reticuit; dein proximo senatus die illius quoque nomine oravit, ne cui verba in eam quoquo modo habita crimini forent. Liberavitque Appuleiam lege maiestatis: adulterii graviorem poenam deprecatus, ut exemplo maiorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est; si veda anche Tac. *ann.* 11.1.1-2, all'interno del quale è rintracciabile una partecipazione personale dell'imperatore Claudio *intra cubiculum* (la camera dell'imperatore stesso) ad una sorta di interrogatorio condotto, a quanto sembra non soltanto dal principe, contro Valerio Asiatico, ex console, accusato di adulterio con Poppea Sabina maggiore (madre della ben più famosa Poppea, moglie di Nerone) e di corruzione di soldati, e precedente il vero e proprio processo: 1. ... *nam Valerium Asiaticum, bis consulem, fuisse quondam adulterum eius credidit* ... 2. *Neque data senatus copia: intra cubiculum auditur, Messalina coram, et Suillio corruptionem militum, quos pecunia et stupro in omne flagitium obstrictos arguebat, exin adulterium Poppeae ac postremum mollitiam corporis obiectante* ...*

⁶ Si vedano, a tal proposito, H. VOLKMANN, *Zur Rechtssprechung im Prinzipat des Augustus*, München, 1935, 206; A.H.M. JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia*, III, 1955, 467 ss.; nonché ID., *Augustus*, London, 1970, 129 (il quale non ha dubbi nell'affermare che «Augustus himself exercised civil jurisdiction in the first instance, presumably in virtue of his consular imperium»); R.

In particolare, i passaggi della biografia svetoniana, ormai da tempo rivalutata nel suo complesso⁷, riguardanti l'intervento, a quanto si può evincere, personale del primo principe e dei suoi successori (soprattutto dell'imperatore Claudio)⁸ all'interno dei processi civili e penali, appaiono, come è noto, densi di informazioni.

Proprio in relazione all'attività processuale effettuata da Augusto, la *Vita* svetoniana⁹ riferisce che

1. *Ipse ius dixit assidue et in noctem nonnunquam, si parum corpore valeret, lectica pro tribunali collocata vel etiam domi cubans. Dixit autem ius non diligentia modo summa sed et lenitate, siquidem manifesti paricidii reum, ne culleo insueretur, quod nonnisi confesti adfi-*

VILLIERS, *Appel devant le Prince et appel devant le Sénat au premiere Siècle de l'empire*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, I, Milano, 1956, 376 ss.; J.M. KELLY, 'Princeps iudex', Weimar, 1957, 89 (nonché la relativa recensione di M. GELZER, in *ZSS*, LVI, 1958, 403 ss.); J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht (Eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechts im frühen Prinzipat)*, Göttingen 1962, 67 ss.; G.G. BELLONI, *Monete da Augusto e Traiano*, in H. TEMPORINI, *ANRW*, II (I), Berlin - New York, 1974, 1040 s.; P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile, I (Storia e legislazioni)*, in M. CAPPELLETTI, *Opere giuridiche*, VI, Napoli, 1976, 79 ss., M. KASER - K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996, 445 ss., H. GALSTERER, *The administration of Justice*, in A.R. BOWMAN - E. CHAMPLIN - A. LINTOTT, *The Augustan Empire*, 43 B.C.-A.D. 69, in *The Cambridge Ancient History*, X, Cambridge, 1996, 397 ss.; M. PEACHIN, *Iudex vice Caesaris: Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate*, Stuttgart, 1996, 159; qualche perplessità in relazione a tale partecipazione personale del principe ad attività processuale è invece avanzata da T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto*, in *Studi per G. Nicosia*, VII, Milano, 2007, 537 ss.

⁷ Il celebre biografo dei Cesari doveva possedere anche una certa acculturazione giuridica: un'iscrizione rinvenuta a Bona (come noto, l'antica Ippona), in Algeria, nella metà degli anni Cinquanta del Novecento (si vedano, oltre a quanto si rileverà oltre a tal proposito, G. FUNAIOLI, voce 'Suetonius', in *RE*, VII.1, Stuttgart 1931, 609 ss. e J. CHADWICK, 'Suetonius Tr.', in N.G.L. HAMMOND - H.H. SCULLARD, *The Oxford Classical Dictionary*, Oxford 1970, trad. it., Roma, 1981, 2013 ss.) testimonierebbe il ruolo di (*procurator*) *ab epistulis* ricoperto da Svetonio sotto il regno di Adriano. In relazione alla formazione culturale e all'attendibilità delle notizie presentate dal biografo si vedano soprattutto I. LANA, *Le vite dei Cesari di Svetonio (lezioni)*, Torino, 1972, 55-57 e J. GASCOU, *Suetone historien*, Roma, 1984, 572 ss.

⁸ Si trova anche menzionata, in Dio. Cass. 60.4., una partecipazione quotidiana dell'imperatore Caligola alla trattazione di controversie giudiziarie, anche se rimane in scuro la natura, civile o penale, delle medesime (il lessico impiegato dallo storico nel passo fa pensare però a processi penali).

⁹ Svet. *Aug.* 33.1-3 (ed. M. Ihm); Dio. Cass. 55.33.5.

ciuntur hac poena, ita fertur interrogasse: certe patrem tuum non occidisti? 2. Et cum de falso testamento ageretur omnesque signatores lege Cornelia tenerentur, non tantum duas tabellas, damnatoriam et absolutoriam, simul cognoscentibus dedit, sed tertiam quoque, qua ignosceretur iis, quos fraude ad signandum vel errore constitisset.

3. Appellationes quot annis urbanorum quidem litigatorum praetori delegabat urbano, ac provincialium consularibus viris, quos singulos cuiusque provinciae negotiis praeposisset.

Il racconto del Biografo presenta notevole interesse ad una lettura storico-giuridica, segnatamente in relazione ai profili in esame.

Innanzitutto, l'esordio *ipse ius dixit*. Appare in esso indubbiamente che il principe esercitasse attività processuale di persona.

Sintomatico, in relazione all'indicato intervento, l'impiego del pronome *ipse*¹⁰, oltre a tutta una serie di avverbi e locuzioni orientate a mettere in evidenza caratteristiche strettamente connesse a tale intervento: a tenore del racconto, infatti, l'attività era esercitata *assidue et nonnunquam de nocte* e persino, allorché le condizioni fisiche non fossero le migliori (espressione quest'ultima che allude a quella gracilità che avrebbe accompagnato Augusto sin dall'infanzia)¹¹, *lectica pro tribunali collocata*, ossia all'interno di una sorta di portantina¹², condotta verosimilmente davanti alla *Basilica Iulia* (o fors'anche, sulla base del corrispondente racconto dioneo, posta, all'interno della medesima, sopra una sorta di rialzo), il luogo dove abitualmente il principe amministrava la giustizia¹³, oppure anche all'interno della propria residenza, in una camera appositamente riservata a tale attività (origina-

¹⁰ Cfr., sul punto, J.B. HOFMANN - A. SZANTYR, *Lateinische Syntax und Stilistik*, München, 1968, 189, i quali sottolineano come il pronome *ipse* «bedeutet ... er und kein anderer, dann 'für sich allein', 'von selbst'».

¹¹ Si v. Svet. *Aug.* 81.1: *Graves et periculosas valitudines per omnem vitam aliquot expertus est ...* e Dio. *Cass.* 56.41.4.

¹² Il corrispondente racconto di Cassio Dione (55.3.5) reca, in corrispondenza dello svetoniano *lectica*, il segno βήμα, che indica, come noto, una sorta di tribuna, di pulpito (parzialmente in tal senso, anche la traduzione di J.C. ROLFE, *'Suetonius'*, I, London, 1970, 17, dello svetoniano *lectica*: «... having a litter upon the tribunal»).

¹³ Cfr. V. CHAPOT, voce *Tribunal*, in *DS*, V. 45, Paris, 1913, 417 s., F. LAMMERT, voce *Tribunal*, in *RE*, VI. 2, Stuttgart, 1937, c. 2429; nonché recentemente F. DE ANGELIS, *The Emperor's Justice and its Spaces in Rome and Italy*, in *Id.*, *Spaces of Justice in the Roman World*, Leiden - Boston, 2010, 127 ss.

riamente forse la stessa camera privata del *princeps*, appunto il *cubiculum*).¹⁴ Ed ancora la menzionata attività era svolta *diligentia summa et lenitate*, caratteristica quest'ultima già in sintonia con l'immagine del sovrano mite che, di lì a poco tempo, Seneca, in coerenza con postulati neoplatonici, avrebbe tratteggiato all'interno del *De clementia*¹⁵.

L'impiego di *ius dicere* per descrivere l'attività esercitata fa pensare, ovviamente, alla *iurisdictio* magistratuale.

In realtà, l'espressione adoperata dall'autore sembra tutt'altro che univoca.

Innanzitutto, nel linguaggio degli autori letterari (segnatamente del primo periodo imperiale) *ius dicere* è adoperato tanto nel senso tecnico giuridico correlato a *iurisdictio*, quanto (sia pure più limitatamente) in un senso più esteso, talvolta comprensivo anche dell'attività di *iudicatio*¹⁶.

Se poi il Biografo (che pure doveva possedere una certa acculturazione giuridica avendo, fra l'altro, come si ricaverebbe da una iscrizione rinvenuta in Algeria, ricoperto il ruolo di (*procurator*) *ab epistulis* sotto il regno di Adriano)¹⁷ intendeva riferirsi (esclusivamente) alle

¹⁴ In tal senso si potrebbe anche intendere il participio *cubans* (cfr. anche H.C. GÜNTHER, voce '*Cubicularius*', in *Der Neue Pauly*, III, Stuttgart - Weimar, 1997, c. 227): è ben noto d'altronde, sia pure in altro contesto, che l'espressione '*in iure*' designava innanzi tutto il luogo in cui il magistrato teneva udienza, dovunque esso si trovasse; nel medioevo, poi, è testimoniata la prassi di tenere udienza anche all'interno della casa del Signore feudale o del duca (cfr. A. PERTILE, *Storia* cit., 253 s.). Pare, infine, appena il caso di ricordare che, secondo una consolidata tradizione biografica, il Granduca Gian Gastone dei Medici, l'ultimo esponente dell'insigne famiglia, personaggio discusso ed ancora oggi per molti aspetti incompreso, sovrintendeva agli affari di Stato senza quasi muoversi dalla propria camera da letto.

¹⁵ In realtà si tratta di un aspetto sviluppato già all'interno della stessa Scuola platonica; cfr., sul punto, R. ZELLER - R. MONDOLFO, *La filosofia dei Greci*, III/2, trad. it., Firenze, 1974, 557-586; nonché G. REALE, *Storia della filosofia greca e romana*, VI, Milano, 2004, 294 ss.; si veda anche, in relazione all'immagine del potere imperiale nei primi secoli, H. BENGSTON, *Die Flavier: Vespasian Titus Domitian*, München, 1979, 175 s.

¹⁶ Sul punto cfr. anche G. NOCERA, '*Reddere ius*', cit., 11 ss. e C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., 19 s. Si vedano poi gli usi ricordati in *Thesaurus Linguae Latinae*, VII, 700 ss., tra i quali spicca Cic. *fam.* 4.12.1.

¹⁷ A tal riguardo, si veda l'epigrafe rinvenuta a Bona (l'antica Ippona) in Algeria nel 1952 (cfr. *Ann. ep.*, 1953, n. 73), che testimonierebbe (la coincidenza tra il personaggio in essa menzionato e il Biografo risulta ormai accettata: cfr. G.B. TOWNEND, *The Hippo Inscription and the Career of Suetonius*, in *Historia* X, 1961, 99-109) il ruolo di *procurator* (?) - (cfr. O. HIRSCHFELD, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf*

prime manifestazioni del processo civile o penale cognitorio (i casi menzionati nel passaggio riferito appaiono effettivamente presupporre un processo penale)¹⁸ – come peraltro appare piuttosto verosimile – il sintagma indicato potrebbe essere stato impiegato in un senso molto esteso, parimenti rintracciabile all'interno del lessico giuridico di età imperiale, di attività processuale¹⁹ (ad esempio, con riferimento al processo penale, di attività processuale effettuata in qualità di membro di una giuria).

Difficilmente, pertanto, sembra che la descritta attività, verosimilmente effettuata anche di persona dal principe, come è stato più volte segnalato in letteratura²⁰, possa ricondursi all'interno dell'alveo del processo dell'*ordo* (il riferimento delle indagini, tra l'altro, è quasi sempre l'*ordo iudiciorum privatorum*).

E ciò sia in considerazione delle caratteristiche proprie del soggetto che la effettua (il principe, appunto, non risulta annoverato tra gli organi del processo civile ordinario e, come vedremo, neppure una sua eventuale presenza all'interno di quel processo può essere agevolmente giustificata sul piano teorico), sia in relazione ad altre carat-

Diocletian, Berlin, 1876, rist., 1975, 318 ss.) – *ab epistulis* ricoperto da Svetonio, come si evincerebbe anche dal testo epigrafico, sotto il regno di Traiano e la prima parte del regno di Adriano (non si hanno più notizie dello storico a partire dal 122, in corrispondenza con l'allontanamento dalla corte imperiale di alcuni noti personaggi, tra i quali, sulla base tra l'altro di *SHA* [Spart.] 1.1.3, anche Svetonio; sul punto si veda anche A. ROSTAGNI, *Storia della letteratura latina*, III, Torino, 1964, 253).

¹⁸ Per tutti, v. B. SANTALUCIA, *La giustizia penale [nel Principato]*, in *Storia di Roma*, II, *L'impero mediterraneo*, 3. *La cultura e l'impero*, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1992, 211 ss., ora anche in ID., *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 63 ss.

¹⁹ In tal senso, sul passo in esame, v. G. PUGLIESE, *Lezioni sul processo civile romano: il processo formulare, anno accad. 1945-46*, Milano - Venezia, s.d., 56; si vedano anche gli usi segnalati da *VIR*, II, Berlin, 1933, 239-240 (in particolare, Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.33, nonché Ulp. 60 *ad ed.* D.28.8.2).

²⁰ Si veda già J.M. KELLY, 'Princeps', cit., 11 s.; ID., *Augusto e la 'cognitio extra ordinem'*, Milano, 1938, 26 ss.; R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1953, 196; S. RANDAZZO, *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo dell'Impero*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico: in memoria di A. Biscardi. Atti del convegno, Siena, 13-15 dicembre 2001*, Milano, 2011, 231 ss.; lo studioso rileva come Augusto riprenda un'abitudine che era già di Cesare (cfr. Suet. *Iul.* 43.1), il quale, però, verosimilmente non esercitava *iurisdictio extra ordinem* (v. I. BUTI, 'Invalido legum auxilio': il far giustizia dei principi fra istanze e ingerenze, in *Gli ordinamenti*, cit., 242 ss.).

teristiche, che diremmo oggettive, assegnate a tale attività, come, ad esempio, lo svolgersi in certi casi anche di notte²¹.

Doveva trattarsi, poi, di attività processuale esercitata in primo (o, molto più probabilmente, unico) grado, dal momento che le *appellationes* (configurabili in sede *extra ordinem* in relazione a sentenze emesse in processi ordinari),²² almeno secondo la testimonianza riferita, erano state affidate dallo stesso Augusto alla cognizione del pretore urbano se la lite era sorta a Roma (in sede *extra ordinem*) e di *virii consularii* (ex consoli ed ex pretori) se la lite era sorta nelle province; e ciò fors'anche in coerenza con una politica del principe di presentarsi sotto l'aspetto dell'antico magistrato repubblicano, di fronte alla cui persona si presentavano gli altri soggetti del processo.

È da rilevare, come in precedenza segnalato, che i casi di partecipazione al processo da parte del principe, menzionati nel prosieguo del passo, fanno pensare che il medesimo (fors'anche per una maggiore visibilità) avvenisse soprattutto all'interno del processo penale²³.

²¹ Cfr., in relazione alle parti del giorno nelle quali era consentito, all'interno del processo *per legis actiones*, l'effettuazione di attività processuale, Tab. 1.7.9., nonché Cens. 24 (sul punto v. anche L. WENGER, *Institutionen des römischen Zivilprozessrechts*, München, 1925, trad. it., Milano, 1938, 70 nt. 9). Tra l'altro si veda anche Paul. Sent. 4. 6. 2., in relazione all'orario all'interno del quale era possibile procedere all'apertura del testamento (*inter horam secundum et decimam diei*); sembra che tale fosse anche l'orario di accesso al tribunale (sul cd. *actus rerum* e sulle varie interpretazioni ad esso apportate – si pensi, ad es., alle innovazioni in relazione ai tempi da rispettarsi nello svolgimento dei processi criminali all'interno della colonia di *Urso* in Spagna – si veda, tra l'altro, M. KASER - K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., 202 nt. 11; J. MARQUARDT, *Das Privat-leben der Römer*, Leipzig, 1885, 79 ss.; O.E. HARTMANN - A. UBBELOHDE, *Ueber die römische Gerichtsverfassung*, Göttingen, 1886, 352 ss. e J.P.V.D. BALSDON, *Life and Leisure in Ancient Rome*, New York, 1969, 24).

²² Cfr. R. ORESTANO, *L'appello*, cit., 196; sia pure con qualche perplessità sul significato di *appellatio*. V. anche L. FANIZZA, *L'amministrazione della giustizia nel principato*, Roma, 1995, 40 s., la quale propende per le sentenze appunto del *iudex privatus*.

²³ D'altronde appaiono casi legati ad esercizio di attività giurisdizionale penale anche quelli ricordati da Liv. *per.* 134 (giurisdizione esercitata da Augusto nella colonia di *Narbo Martius*, in sede di *conventus* – anche se è ignoto l'oggetto del medesimo) e da Jos. *Ant. Jud.* 15.354 (giurisdizione penale esercitata da Augusto in Giudea, all'interno della quale Erode il Grande fu assolto dai crimini attribuitigli dagli abitanti di Gadara). È stato autorevolmente sostenuto (cfr. B. SANTALUCIA, *Augusto e gli 'iudicia publica'*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale*, a cura di F. Milazzo, cit., 261 ss. [anche in *Sem. Compl.*, IX-X, 1997-1998, 339 ss., ora anche in *Id.*, *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 279 ss.]) che è difficilissimo affermare che il prin-

Certamente, come emerge, tra l'altro, da altri noti passaggi della biografia svetoniana, non si può escludere che esso si verificasse anche all'interno del processo civile.

Pur nel silenzio del passaggio riferito ci si può ancora domandare se a tale attività processuale il *princeps* partecipasse da solo, oppure, come anche è stato ipotizzato, avvalendosi di una cerchia di collaboratori, di quella cerchia cioè che, già a partire da Augusto, verosimilmente configurava una sorta di prototipo del (successivo e ben più articolato in relazione a composizione e competenze) *consilium principis*²⁴.

Autorevoli studiosi, a partire dal Cuq²⁵ per arrivare a più recenti

cipe prendesse parte personalmente ai processi criminali. Il problema deve sicuramente porsi. Certo una soluzione concorde con l'opinione ricordata porterebbe inevitabilmente alla negazione di numerose testimonianze, dalle quali sembra inequivocabilmente emergere un dato contrario (cfr. anche F. ARCARIA, *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della 'cognitio' criminale*, Torino, 2009, 2 ss., il quale non mette in dubbio che « il *princeps*, oltre alla possibilità di far discutere dal senato piuttosto che dalle *quaestiones perpetuae* o dal proprio tribunale un determinato processo, interveniva con ogni mezzo ed in ogni fase della *cognitio* senatoria, condizionando così pesantemente la procedura e la stessa decisione finale dei *patres* (casi evidenti di tali ingerenze possono riscontrarsi, come segnala lo studioso, in relazione al processo contro il primo *praefectus Aegypti* Cornelio Gallo – cfr. soprattutto Svet. *Aug.* 66.1-2 e Dio. Cass. 53.23.5-6, nonché i rilievi di J.P. BOUCHER, '*Caius Cornelius Gallus*', Paris, 1966, 55 – e, successivamente, contro Antioco IV re di Commagene).

²⁴ In relazione alla genesi e agli sviluppi del *consilium principis*, si veda J.A. CROOK, '*Consilium principis*': *Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge, 1955, il quale non dubita che il principe partecipasse di persona ad attività processuali e persino a controversie di carattere religioso (prefigurando suggestivamente una sorta di cesaropapismo *ante litteram*), come risulterebbe, in relazione a quest'ultimo caso, rileva lo studioso, sulla base di Svet. *Aug.* 93: *Peregrinarum caeremoniarum sicut veteres ac praeceptas reverentissime coluit, ita ceteras contemptui habuit. namque Athenis initiatus, cum postea Romae pro tribunali de privilegio sacerdotum Atticae Cereris cognosceret et quaedam secretiora proponerentur, dimisso consilio et corona circumstantium solus audiit disceptantes.*

²⁵ Cfr. E. CUQ, *Le conseil des empereurs d'Auguste à Dioclétien*, Paris, 1884, 317 ss. In relazione al fenomeno ricordato si veda soprattutto Dio. Cass. 53.21.5 (ed. E. Warmington) nel quale è menzionato il ricorso da parte di Augusto a un gruppo di fatto, sulla base dello stesso testo, che si possano escludere casi nei quali il principe intervenisse da solo [sintomatico, a tal proposito, l'uso, da parte dello storico, della congiunzione temporale ὅτε]: ἐσέφερε μὲν γὰρ τινα καὶ ἐς πᾶσαν τὴν γερουσίαν, βέλτιον μὲντοι νομίζων εἶναι τῷ μέτ' ὀλίγον καθ' ἡσυχίαν ... τοῦτο τε ἐπιτοίει καὶ ἔστιν ὅτε ἐδίκασε μετ' αὐτὸν.

studi dell'Amarelli²⁶ e del Winterling²⁷, hanno sostenuto che in nessun caso l'imperatore amministrava giustizia da solo: egli si sarebbe fatto assistere da personale, diremmo oggi, qualificato, in suggestiva analogia a quanto accadeva in relazione all'esercizio, da parte del *paterfamilias*, di poteri di correzione all'interno del nucleo familiare (esercizio a cui, in vario modo, avrebbero partecipato anche *amici e vicini*)²⁸.

V'è da dire, al riguardo, che l'uso di farsi assistere da personale esperto risulta documentato sia in relazione al magistrato titolare di *iurisdictio*, sia in relazione al *iudex privatus*²⁹ del processo formulare. Non si può pertanto escludere che l'imperatore abbia fatto ricorso ad analoghi modelli di assistenza, più o meno indipendentemente rispetto alla configurazione istituzionale del *consilium*.

Il riferito passaggio della biografia svetoniana di Augusto, che è in parte possibile rintracciare, come segnalato, anche all'interno della corrispondente narrazione di Cassio Dione, non è l'unico a contenere menzione di interventi verosimilmente personali del principe nell'attività processuale.

Tra i più significativi è da segnalare Svet. *Claud.* 14, un testo che riprenderemo anche più avanti, nel quale è descritta la ben nota solerzia che questo imperatore impiegava nella partecipazione ai processi:

Ius et consul et extra honorem laboriosissime dixit, etiam suis suorumque diebus sollemnibus nonnumquam festis quoque antiquitus et. Nec semper praescripta legum secutus duritiam lenitatemve multarum ex bono et aequo, perinde ut adficeretur, moderatus est; nam et iis, qui apud privatos iudices plus petendo formula excidissent, restituit

²⁶ Cfr. F. AMARELLI, *Dai 'consilia principum' al 'consistorium'*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, X Convegno internazionale in onore di A. Biscardi*, a cura di G. Crifò e S. Giglio, Milano, 1995, 187 ss.

²⁷ V. i contributi in *'Comitatus'. Beiträge zur Erforschung der spätantiken Kaisershofes*, h.r.s.g. von A. Winterling, Berlin, 1998, 7 ss.

²⁸ Si v. ancora G. CICOGLIA, *'Consilium principis'*, Torino, 1902 (rist. Roma, 1971), 103 ss.; E. CUQ, *Le conseil*, cit., 315; nonché J.P. CORIAT, *Le prince législateur*, Roma, 1997, 202 ss.; sul cd. tribunale domestico, oltre alla letteratura di inizio novecento, di recente si veda A. PALMA, *'Cura vicinitatis'*, Torino, 1988, 102 ss.

²⁹ Si veda di recente in proposito, L. GAGLIARDI, *La figura del giudice privato nel processo civile romano*, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 199 ss.

actiones, et in maiore fraude convictos, legitimam poenam supergressus ad bestias condemnavit.

L'imperatore (il *princeps*) Claudio, a tenore del passo, avrebbe esercitato attività processuale (sintomatica, come è noto, al proposito, l'espressione *ius ... dixit*) sia durante il proprio consolato, sia al di fuori di tale carica; almeno in tal senso, come vedremo, è interpretata l'espressione *extra honorem*³⁰.

Sulla base del racconto svetoniano, sembra pertanto legittimo immaginare che egli, ricoprendo la carica consolare (ossia nel 42, 43, 47 e 51, quando già era imperatore, e, anteriormente, nel 37 come *consul suffectus*)³¹ avrebbe esercitato attività processuale, tra l'altro molto verosimilmente secondo i modelli, allora di recente introduzione, della *cognitio extra ordinem*³²; e sembrerebbe che tale attività, sulla base dei casi menzionati all'interno del racconto, sia stata esercitata sia in campo civile sia in campo penale³³.

³⁰ Emblematica, al riguardo, l'interpretazione di G. VITALI, *Caio Svetonio Tranquillo, Le vite di dodici Cesari*, Bologna, 1990, 18 s. Si veda anche sul testo, J.M. KELLY, *Princeps*, cit., 56 s.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV, Napoli, 1974, 665 nt. 119; S. RANDAZZO, *Doppio grado*, cit., 13 nt. 80; H. GALSTERER, *The Administration*, cit., 407 nt. 35; P. STEIN, *Procedure giudiziali e politica nel primo impero*, in *Gli ordinamenti*, cit., 32 nt. 21; R. SCEVOLA, *La responsabilità del 'iudex privatus'*, Milano, 2004, 496 nt. 94.

³¹ Cfr. anche D. KIENAST, *Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie*, Darmstadt, 1996, 91.

³² In proposito si veda, di recente, V. GIODICE SABBATELLI, 'Fideicommissorium persecutio'. Contributo alla studio delle cognizioni straordinarie, Bari, 2001, 157 ss., nonché ID., *Studi sull'ufficio del console*, Bari, 2006, 114 ss.

³³ Cfr. Svet. *Claud.* 15.1: *in cognoscendo autem ac decernendo mira varietate animi fuit, modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps, nonnumquam frivolus amentique similis, cum decurias rerum actu expungeret, eum, qui dissimulata vacatione quam beneficio liberorum habebat responderat, ut cupidum iudicandi dimisit; alium interpellatum ab adversariis de propria lite negantemque cognitionis rem sed ordinari iuris esse, agere causam confestim apud se coegit, proprio negotio, documentum daturum, quam aequus iudex in alieno negotio futurus esset. feminam non agnoscentem filium suum dubia utrimque argumentorum fide ad confessionem compulit indicto matrimonio iuvenis. absentibus secundum praesentes facillime dabat, nullo dilectus culpante quis an aliqua necessitate cessasset. proclamante quodam praecidendas falsario manus, carnificem statim acciri cum machaera mensaque lanionia flagitavit. peregrinitatis reum orta inter advocatos levi contentione, togatumne an palliatum dicere causam oporteret, quasi aequitatem integram ostentans, mutare habitum saepius et prout accusaretur defendereturve, iussit.*

D'altronde, com'è noto, sulla base del rito ordinario non sarebbe stato consentito l'esercizio di attività processuale in presenza di festività religiose o tradizionali (durante le quali il Biografo riferisce che invece Claudio esercitava tale attività)³⁴.

Il sintagma *extra honorem*, accostato appunto alla menzione di attività processuale effettuata *et consul*, sembra da intendersi, come anticipato, nel senso di 'al di fuori della carica consolare'.

Il racconto alluderebbe, in tal senso, all'attività processuale esercitata da Claudio nella titolarità della carica imperiale, le cui forme coincidevano verosimilmente con quelle della *cognitio extra ordinem*.

Si è anche pensato, sia pure isolatamente (da Galsterer), che il passaggio potesse venire inteso nel senso che Claudio avrebbe esercitato l'attività processuale sia allorché era console (ed anche imperatore) sia spogliandosi (si può pensare metaforicamente o immaginificamente) della carica pubblica (non solo di quella di console, ma soprattutto della carica imperiale).

In tali casi, egli avrebbe esercitato (in qualità di *iudex privatus*, ipotizza lo stesso studioso) attività processuale quantomeno non a carattere propriamente giurisdizionale.

L'ipotesi cennata, oltre ad avere ottenuto scarsissimo seguito, si scontra, come è evidente, con una serie di problemi teorico-sistematici, che riprenderemo a breve occupandoci della configurabilità di attività processuali esercitate dall'imperatore nel ruolo di *iudex privatus*, ovviamente all'interno del processo formulare.

Per quel che rileva invece in questa sede, l'interessante passaggio della *Vita* svetoniana dell'imperatore Claudio ci restituisce l'immagine, peraltro divenuta tradizionale, di un principe estremamente interessato all'attività nei processi³⁵.

Il passaggio evidenzia, tra l'altro, come davanti a Claudio (sia pure tenendo conto delle indicate variazioni relative alla titolatura con la quale egli partecipava ai processi) fosse impiegato (almeno solitamente) il rito straordinario.

³⁴ V. ancora, G. PUGLIESE, *Lezioni*, cit., 55.

³⁵ Immagine che è ripresa anche da Sen. *apocol.* 7.4: *Si memoria repetis, ego eram qui Tib(ur)i ante templum tuum ius dicebam totis diebus mense Iulio et Augusto*, nonché Sen. *apocol.* 19-23: *Deflete virum, quo non alius/potuit citius discere causas. / una tantum parte audita, / saepe neutra quis nunc iudex / toto lites audiet anno?*; si veda ancora, in proposito, A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna, 1960, 143 s.

In tal senso è da leggersi quell'altro famoso squarcio della medesima *Vita* (Svet. *Claud.* 15), all'interno del quale l'imperatore è colto in un momento di quotidiana attività forense, addirittura – si legge – stratonato e preso per il lembo della veste (ed in relazione a tali aspetti verosimilmente vi è sconfinamento nell'immaginazione) da avvocati in attesa della sua pronuncia (la sentenza di una *cognitio*, o quella di un *iudex privatus*? Forse, dato il tenore del passaggio, davvero poco importa):

1. *In cognoscendo autem ac decernendo mira varietate animi fuit, modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps, nonnumquam frivolus amentique similis ... illud quoque a maioribus natu audiebam, adeo causidicos patientia eius solitos abuti, ut discendentem e tribunali non solum voce revocarent, sed et lacinia togae retenta, interdum pede apprehenso detinerent.*

Come accennato, torneremo a breve su altri aspetti della *Vita* svetoniana di Claudio.

Peraltro, il Biografo ricorda l'attività processuale effettuata anche da Nerone e Domiziano³⁶.

Certamente di molti altri principi e imperatori le fonti (non solo letterarie) tramandano il personale impegno nella amministrazione della giustizia.

Basti pensare a Traiano, ad Adriano, ad Antonino Pio, a Marco Aurelio, soltanto per ricordare le figure più note, in relazione alle quali, tra l'altro, si è venuta addensando una letteratura aneddotica che non manca di sottolineare l'interesse di questi principi alle aule di giustizia. Ma, al di là dei singoli episodi, l'intervento del principe appare, in prosieguo di tempo, per un verso, sempre più mediato dalla attività del suo *consilium* e, per altro verso, ciò che pure rileva ai fini della

³⁶ Cfr. Svet. *Nero* 15: *In iuris dictione postulatoribus, nisi sequenti die ac per libellos, non temere respondit* (il lessico impiegato farebbe pensare alla *cognitio* civile; lo stesso imperatore è raffigurato presiedere processi penali, cfr. Anon. *Hist. imp.* 2751, 150 ed. F. Iadevaia), *Dom.* 8: *Ius diligenter et industrie dixit plerumque et in foro pro tribunali extra ordinem*. In relazione a quest'ultima indicazione è da notare l'uso di *plerumque*, da cui potrebbe evincersi una preponderanza delle forme processuali *extra ordinem*, ma non la completa esclusione del rito ordinario.

presente indagine, completamente inserito all'interno dei modelli propri della *cognitio extra ordinem*.

3. *Fondamento e ragioni di tale intervento.*

Da lungo tempo, come peraltro è ben noto, pur senza risalire necessariamente all'autorità di Theodor Mommsen³⁷, basti pensare, infatti, alle paradigmatiche ricerche di Pietro De Francisci³⁸, si discute in letteratura, peraltro con particolare riferimento al giudizio di appello, sul fondamento dell'attività processuale esercitata, nel primo periodo del Principato sembrerebbe anche personalmente, dallo stesso *princeps*.

Un problema che sorge relativamente alla configurazione già, come è noto, a partire da Augusto, di un potere a carattere giurisdizionale, nel linguaggio delle fonti, peraltro non denominato col sostantivo *iurisdictio*,³⁹ in capo al principe; un potere quantomeno concorrente, sia pure spesso a livello diverso e in relazione ad ambiti diversi, con quello del pretore e che si manifesta, come è altrettanto noto, essenzialmente, anche se forse, almeno nei primi tempi del Principato, non esclusivamente, nelle forme della *cognitio extra ordinem*.

Tentando una sintesi all'interno, come è noto, di una copiosa letteratura, non sembra, innanzitutto, che tale potere trovasse fondamento in un atto normativo, come pure è stato in passato variamente sostenuto, basandosi sostanzialmente su un presunto implicito richiamo, specificamente a un senatoconsulto, contenuto all'interno di un celebre ma discusso passaggio della *Storia romana* di Cassio Dione⁴⁰.

³⁷ Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II (2), Leipzig, 1877, 935-948, nonché A. VON PREMERSTEIN, *Vom Werden und Wesen der Prizipats*, in *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch historische abteilung*, XV, 1937, 205 ss.

³⁸ Si veda, P. DE FRANCISCI, *'Arcana imperii'*, III, Milano, 1948, 246 ss.

³⁹ Cfr. F. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV, 151 s.

⁴⁰ Si tratta di Dio. Cass. 51.19.6. Sul problema si veda ampiamente R. ORESTANO, *L'appello*, cit., 171 ss.; d'altronde – come osserva già l'illustre Maestro – il fondamento normativo (da alcuni studiosi addirittura considerato legislativo, verosimilmente in ragione della peraltro dibattuta *exaequatio legis* in relazione ai senatoconsulti) fu ritenuto assurdo da G. HUGO, *Lehrbuch der Geschichte des römischen Rechts*, Berlin¹¹, 1832, 771 (cfr. appunto R. ORESTANO, *L'appello*, cit., 171 nt. 1). Si aggiunga che, se la tradizione storico-annalistica e giuridica ha conservato il ricordo delle rogazioni licinie,

Si è pensato piuttosto che esso trovasse fondamento nell'*auctoritas*. Ma pure tale ipotesi, per quanto appoggiata a un famoso passaggio della parte conclusiva del *Monumentum Ancyranum* (in relazione ai rapporti tra Augusto stesso e le magistrature repubblicane)⁴¹ non può, anche ad avviso di chi scrive, accogliersi incontrastatamente, soprattutto – ma in questa sede si intende soltanto proporre una riflessione di fronte a un problema certamente assai più complesso e di vaste dimensioni – in considerazione del piano politico-istituzionale, piuttosto che non giurisdizionale, all'interno del quale sembra potersi cogliere l'operatività dell'*auctoritas*⁴², segnatamente nel suo porsi all'inizio del principato augusteo.

Una operatività che coinvolge senz'altro le magistrature ma sembra sostanzialmente lasciare intatte le relative competenze (almeno nella prima fase del principato, non solo augusteo).

Una ipotesi per alcuni aspetti ancora verosimilmente prospettabile, senza peraltro pretese di esaustività in relazione a un dibattito ancora al presente vivace e denso di suggestioni, è invece quella⁴³ che, sia pure con non poche cautele, tenta di scorgere il fondamento del potere a carattere giurisdizionale riconosciuto al principe nell'*impe-*

anche in riferimento alla *iurisdictio* del *praetor urbanus*, non si riesce a capire perché mai un atto normativo dell'importanza cennata sia caduto nell'oblio.

⁴¹ Si tratta, come noto, di *Res gestae* 34.1 (ed. H. Malcovati): *Post id tem[pus] auctoritate [omnibus praestiti, potes]tatis au[tem] nibilo amplius [habu]i quam cet[er]i qui mihi quoque in ma[gis]tra[ti]u conlegae [fuerunt].*

⁴² In tal senso, R. ORESTANO, *L'appello*, cit., 131 ss. (sostanzialmente nel solco di Von Premerstein); più prudente però già A. MAGDELAIN, '*Auctoritas principis*', Paris, 1947, 67 ss., il quale, in relazione appunto all'*auctoritas* augustea, e alle relative testimonianze all'interno del *Monumentum Ancyranum*, si richiama a un'idea di prestigio morale e sociale; alla base delle principali manifestazioni del potere del *princeps*, R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford, 1974, scorge appunto la *auctoritas*: «Beyond and above all legal and written prescription stands *auctoritas*», scrive il celebre studioso, rilevando altresì che «Augustus was the greatest of the *principes*. It was therefore both appropriate and inevitable that the unofficial title by which he chose to be designated was '*princeps*'. *Auctoritas* has a venerable and imposing sound: unfriendly critics would call it '*potentia*'».

⁴³ Cfr., sia pure con qualche perplessità, F. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV, 511 ss., sulle orme di J.M. KELLY, *Princeps*, cit., 79 ss., nonché, con maggiore sicurezza, A.H.M. JONES, '*Augustus*', cit., 129; si vedano però anche le considerazioni di P. DE FRANCISCI, *Nuovi appunti intorno al principato. A proposito di: F. De Martino, Storia della costituzione romana, vol. IV, P. I e P. II, Napoli, Jovene, 1962-1963*, in *BIDR*, LXIX, Milano, 1966, 1 ss.

*rium proconsulare maius et infinitum*⁴⁴ che il senato (con deliberazione priva di specifica denominazione)⁴⁵ attribuì ad Augusto nel 23 a.C.

Un fondamento questo che, come cercheremo di evidenziare meglio in seguito, può forse trovare riscontro anche nella natura degli atti con cui il principe (a quanto sembra, già a partire da Augusto) interveniva all'interno del processo civile, e segnatamente di quell'*actionem restituere*, modellato verosimilmente sulla *in integrum restitutio* di origine edittale e, del pari a questa, annoverabile tra gli atti *magis imperii quam iurisdictionis*; atti che paiono difficilmente legittimarsi (quanto meno solo) in relazione all'*auctoritas*.

E tale potere risulterebbe poi attribuito, a ciascuno dei successori di Augusto stesso, sulla base di clausole ancora riferite all'interno della cosiddetta *lex de imperio Vespasiani*⁴⁶ (clausole verosimilmente ri-

⁴⁴ L'attribuzione, tra l'altro, appare definitiva. Si vedano già G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino, 1965, 354; F. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV, 146 ss. e I. BUTI, 'Invalido', cit., 341 ss.

⁴⁵ E ciò spiegherebbe il mancato ricordo, nelle fonti letterarie e giuridiche che hanno tramandato l'avvenimento, del tipo di fonte che avrebbe riconosciuto tale potere.

⁴⁶ Sul punto, come noto, v. F. GALLO, *Sul potere normativo imperiale*, in *SDHI*, XLVIII, 1982, 413 ss.; nonché E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, a cura di G. Crifò, Roma, 1982, 527 ss.; v. ancora F. GALLO, *L'«officium» del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino, 1997, 179 ss.; la clausola da richiamare in proposito è contenuta nelle ll 17-19 del testo legislativo (cfr. FIRA, I, 155 ss.): *utique quaecunque ex usu rei publicae maiestateque divinarum / humanarum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto), / Tiberioque Claudio Caesari / Aug(usto) Germanico fuit*. All'interno del plesso di poteri riconosciuti ai successori di Augusto, nonostante manchi una esplicita previsione in tal senso (forse in ragione del suo carattere originario o forse ritenuta pleonastica in relazione alla titolatura stessa della carica imperiale) è verosimile ritenere che trovasse posto anche l'*imperium proconsulare* (il punto non è incontrastato: si v. però, in linea con quanto affermato nel testo, F. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV, 188.) Si vedano ancora, in relazione a testimonianze numismatiche relative ad attività processuali del principe, H. MATTINGLY - E.A. SYDENHAM, *The Roman Imperial Coinage*, I, London, s.d., 100 ss.; G.G. BELLONI, *Monete*, cit, 1040 ss.; nonché D. MANTOVANI, 'Leges et jura P(opuli) R(omani) restituit'. *Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in 'Atheneum', I, 2008, 5 ss.; A. SUSPENE, *Aspects numismatiques de la 'res publica restituta' augustéenne*, in 'Res publica restituta'. *Le pouvoir et ses représentations à Rome sous le principat d'Auguste*, in *Le Principat d'Auguste: réalités et représentations du pouvoir autour de la 'Res publica restituta': actes du colloque de l'Université de Nantes, 1-2 juin 2007*, sous la direction de F. Hurllet et B. Mineo, Rennes, 2009, 145 ss.

flettenti singoli precedenti atti di riconoscimento da parte quantomeno del senato)⁴⁷.

Per altro verso, che non appaia necessario ancorare il potere a carattere giurisdizionale dell'imperatore all'*auctoritas* può anche arguirsi dal rilievo di un'attività a carattere giurisdizionale esercitata dal console, in assenza di *iurisdictio* e certamente dell'*auctoritas* menzionata, secondo modelli processuali *extra ordinem*⁴⁸.

Diverso ancora è il problema concernente le ragioni che verosimilmente possono aver indotto il principe all'intervento nell'attività processuale (civile o penale essa fosse).

Al di là di una più o meno evidente politica demagogica, e se si eccettuano peraltro non numerosi casi di intervento legati a situazioni di *amicitia* (paradigmatico, a tal proposito, l'intervento di Augusto nel processo contro il prefetto Cornelio Gallo) o a delicati rapporti internazionali (si può ricordare, a tal proposito, l'intervento dell'imperatore nel processo contro Antioco IV di Commagene)⁴⁹ sembra che il movente principale possa scorgersi in quella gamma di 'impegni etici' di cui variamente (ed al di là di una attribuzione istituzionale)⁵⁰ fu circondata la figura del *princeps*, fin dal suo porsi all'interno della compagine istituzionale⁵¹; impegni etici tra i quali deve essere senz'altro annoverata la

⁴⁷ In tal senso, cfr. A. GUARINO, *Gli aspetti giuridici del principato*, in ANRW, II, 13, 1980, 3 ss., laddove l'insigne Maestro afferma che «probabilmente sino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso il così detto *imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti mediante regolari votazioni assembleari» e che «i limiti posti (a partire da Tiberio) alle attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature non ebbero nulla a che vedere con le votazioni assembleari relative all'investitura del *princeps*, perché il conferimento dei poteri al *princeps* avvenne mediante *leges publicae*, come dimostra la *lex de imperio Vespasiani* del 69 d.C. (CIL 6, n. 930; cfr. FIRA, I², n. 15)».

⁴⁸ Si tratta per lo più, come peraltro è noto, di una sorta di giurisdizione volontaria.

⁴⁹ V. sopra, nt. 20.

⁵⁰ In definitiva, la *cura iustitiae* potrebbe essere ricompresa in quella più estesa *cura et tutela rei publicae* che un noto passaggio dioneo (Dio. Cass. 53.12.1), connesso con altri testi letterari romani (cfr. soprattutto Hor. *carmin.* 4.14.2, Ov. *fast.* 1.529-531 e Val. Max. 7.6.6), farebbe pensare addirittura come attribuzione istituzionale del *princeps*. In realtà, si tratterebbe di una serie di attività rilevabili maggiormente a livello fattuale piuttosto che non politico-istituzionale (cfr., sul punto, F. DE MARTINO, *Storia*, cit., IV, 289 ss.).

⁵¹ Cfr. anche Dio. Chrys. 62.5, il quale, in conformità peraltro al pensiero filosofico politico stoico (riflesso altresì all'interno di numerosi passaggi del *De clementia* senecano), riconosce nell'amministrazione della giustizia una caratteristica propria del

cura iustitiae, come testimoniato da una crescente riflessione filosofico-politica (si pensi ad alcuni passaggi del *De clementia* senecano), e, tra l'altro, le numerosissime titolature numismatiche.

4. *Il principe come 'iudex privatus': un'ipotesi sostenibile?*

In relazione all'attività processuale effettuata dal principe, verosimilmente (anche) all'interno del processo civile, ci si potrebbe ora chiedere se egli abbia mai svolto, all'interno del processo dell'*ordo*⁵², il ruolo di *iudex privatus*.

Infatti una ipotesi in tal senso potrebbe essere affacciata, ed in letteratura è stata affacciata⁵³ sulla base di due passaggi della Biografia suvetoniana dei Cesari.

Si tratta, in particolare, di *Claud.* 14, un passaggio più volte esplorato, nella parte in cui è affermato che il principe

ius et consul et extra honorem laboriosissime dixit

e di *Dom.* 8.1, all'interno del quale, in relazione all'attività processuale effettuata da questo imperatore, lo storico annota che

ius diligenter et industrie dixit, plerumque et in foro pro tribunali extra ordinem.

sovrano (cfr., in relazione alle concezioni neostoiche di Dione Crisostomo, parente, come noto, di Dione Cassio Cocceiano, J.W. COHOON, *Dio Chrysostom*, I, *Discourses*, London - Cambridge Mass., 1961, IX-XIII), e Aristid. *Or.* 26.38-39, il quale immagina un ideale sovrano che governa l'intero ordinamento giuridico, amministrando la giustizia di persona (cfr., sul punto, M. PEACHIN, '*Iudex*', cit., 4).

⁵² Infatti, se pure, in riferimento soprattutto al principato di Augusto, era stata configurata, come una grave incrinatura nella disciplina del processo ordinario, la possibilità di impugnazione delle sentenze del giudice privato formulare davanti all'imperatore, è più che verosimile ritenere che la procedura, nel silenzio assoluto delle fonti in proposito, prendesse caratteristiche proprie di un giudizio *extra ordinem*. Si veda A.H.M. JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia*, III, 1955, specialmente 466 ss.

⁵³ Cfr. H. GALSTERER, *The Administration*, cit., 407, per il quale: «At the end of Augustus' reign Ovid (cfr. *Ov. Pont.* 4.5.17) already regards jurisdiction as one of the main occupation of consuls, and Suetonius distinguishes carefully between Claudius' jurisdiction as consul and as *privatus*».

In relazione al passaggio svetoniano della *Vita* di Claudio, sono state proposte (come in precedenza abbiamo parzialmente messo in evidenza) due interpretazioni.

Secondo la prima interpretazione, che è anche la più condivisa, il biografo ha inteso affermare che il principe avrebbe esercitato attività processuale a carattere giurisdizionale (se si accetta l'espressione «*ius ... dicere*» nel senso tecnico giuridico) sia allorché rivestiva la carica consolare, sia al di fuori di tale carica (in tal senso dovrebbe essere inteso il sintagma *extra honorem*), ma pur sempre, in linea di massima, rivestendo la carica imperiale (egli infatti ricoprì una sola volta il ruolo di *consul suffectus* poco tempo prima di essere creato imperatore).

Si tratterebbe, pertanto, di attività a carattere giurisdizionale verosimilmente esercitata nelle forme della *cognitio extra ordinem*, ossia secondo i modelli processuali di solito impiegati sia davanti alla magistratura consolare, sia davanti al tribunale del *princeps*.

Sulla base, invece, della seconda interpretazione, che risulta però minoritaria, il sintagma *extra honorem* alluderebbe ad una attività processuale esercitata da Claudio come *privatus*, ossia al di fuori della carica imperiale.

Tale interpretazione presuppone un impiego atecnico del sintagma *ius dicere*, vale a dire nel senso più esteso di mera attività processuale, impiego che tuttavia può essere rintracciato con una certa frequenza nel linguaggio letterario⁵⁴.

Tale interpretazione porta però a immaginare il caso davvero curioso del principe che, per assumere il ruolo di *iudex privatus* secondo il modello del processo formulare, si spogliasse temporaneamente della propria carica ed accettasse la nomina all'interno del processo da parte del magistrato giudicante⁵⁵.

⁵⁴ Si v. *Thesaurus Linguae Latinae*, VII, f-2, Berlin 1956, c. 700 ss.

⁵⁵ Ove pure non si ricorresse a una sorta di *factio* (in sostanza ad una immaginaria spoliazione che l'imperatore faceva in relazione alla propria carica), peraltro di difficile inquadramento teorico. Cfr. però M.A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozeß*, II, Bonn, 1865, 143; il quale, in relazione al potere imperiale di nomina di *iudices delegati*, ha pensato che esso potesse agganciarsi ad una sorta di *factio* tramite la quale l'imperatore avrebbe esercitato potestà già spettanti ad organi repubblicani: «Auch der Kaiser konnte nach republikanischer Fiction vermöge seines Imperium sowohl seine Jurisdiktion in größern oder geringern Amfang mandiren al im einzelnen Fall einen iudex bestellen».

Certamente più enigmatico appare il brano successivo proveniente dal racconto svetoniano relativo all'imperatore Domiziano (Svet. *Dom.* 8).

In particolare, l'espressione *plerumque et in foro pro tribunali extra ordinem*, che chiude la precedente affermazione *ius diligenter et industrie dixit*, potrebbe far ipotizzare – proprio sulla base di *plerumque* – il riferimento alla effettuazione di una diversa attività di *ius dicere*, quantomeno non nella sede *extra ordinem*.

Ovviamente tale ipotesi deve a sua volta confrontarsi con l'impiego del sintagma *ius dicere*; soltanto, infatti, sulla base di un impiego dell'indicato sintagma in senso esteso (ipotesi quest'ultima, peraltro, e come in precedenza accennato, configurabile in relazione al linguaggio letterario) potrebbe apparire legittimo raffigurare, verosimilmente anche con implicazioni più estese rispetto allo scenario descritto nel passaggio svetoniano, una attività effettuata dal principe nel ruolo di organo giudicante all'interno del processo ordinario.

5. *Ipotesi di intervento personale del principe all'interno del processo civile ordinario: in particolare, «restituere actionem».*

Un intervento personale del principe all'interno del processo civile ordinario, se si escludono, come sembra legittimo, i peraltro numerosissimi casi nei quali il medesimo si ingeriva nei processi tramite essenzialmente attività rescrittiva⁵⁶ (avente ad oggetto anche istituti appartenenti al processo formulare, quali soprattutto *exceptiones* e *cautiones*) e pertanto tramite un'attività che quantomeno non richiedeva necessariamente una partecipazione diretta e personale, può forse ravvisarsi in alcuni casi nei quali il principe adottava nei confronti delle parti un provvedimento, in gran parte verosimilmente ricalcato sulla falsariga della *in integrum restitutio* prevista nell'editto pretorio già in età repubblicana, ma, a differenza di quest'ultima, di natura e applicazione eminentemente processuale: il *restituere actionem*, un

⁵⁶ All'interno di tale attività, come noto, comprendendo, in presenza dei relativi presupposti, anche la redazione di *epistulae*; in proposito, si veda l'ampio studio di F. ARCARIA, 'Referre ad principem', Milano, 2000, *passim*.

provvedimento per alcuni aspetti forse ancora non completamente esplorato.

V'è da dire che tale provvedimento, che può, come vedremo, essere rintracciato soprattutto in relazione all'attività processuale dei primi principi e con le caratteristiche che sembrano proprie di tale attività (tra le quali può essere appunto menzionata la verosimile partecipazione personale al processo da parte dello stesso principe) sembra profilarsi in maniera diversa (e per molti versi autonoma) rispetto alla concessione della *in integrum restitutio* che sovente costituiva oggetto di attività rescrittive⁵⁷.

Più precisamente, il menzionato *restituere actionem* sembra adottato dal principe senza far ricorso a uno specifico modello di costituzione imperiale (come invece sembra avvenire allorché il medesimo conceda la *restitutio in integrum* come oggetto di attività rescrittive, ossia come oggetto di *rescriptum* o di *epistula*)⁵⁸.

⁵⁷ Cfr. anche K.M.T. ATKINSON, 'Restitutio in integrum' and 'iussum Caesaris' in an inscription at Leyden, in *RIDA*, VII, 1960, 228 ss.

⁵⁸ In relazione al fenomeno indicato, v. N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d. C.: l'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano, 1974, 181 ss., il quale affianca appunto a casi di *restitutio in integrum* concessa dall'imperatore tramite *rescriptum* o *epistula* casi di *restitutio* concessa «direttamente dal principe, senza rinvio al magistrato competente». A tal proposito, l'insigne studioso menziona un provvedimento, relativo a un caso di corruzione di testimoni, adottato dall'imperatore Adriano e difficilmente inquadrabile all'interno della categoria del *rescriptum*, di cui vi è traccia in Callistr. 5 *cognit.* D. 42.1.33: *Divus Hadrianus, aditus per libellum a Iulio Tarentino, et indicante eo falsis testimoniis, conspiratione adversariorum testibus pecunia corruptis, religionem iudicis circumventam esse, in integrum causam restituendam in haec verba rescripsit: 'exemplum libelli dati mihi a Iulio Tarentino mitti tibi iussi: tu, si sibi probaverit conspiratione adversariorum et testibus pecunia corruptis oppressum se, et rem severe vindica et, si qua a iudice tam malo exemplo circumscripto iudicata sunt, in integrum restitue'*. In effetti, come acutamente rileva lo studioso, il giurista presenta il provvedimento adottato dall'imperatore in maniera un po' curiosa, ricorrendo all'espressione '*in haec verba rescripsit*', mentre, come avviene in molti altri casi (sia pure all'interno di testi non appartenenti a Callistrato) avrebbe potuto impiegare il semplice '*rescripsit*'. La ragione di tale impiego lessicale potrebbe forse scorgersi in relazione all'estraneità del provvedimento adottato rispetto al modello del *rescriptum*, e semmai a quest'ultimo riconnettibile soltanto sul piano analogico. Tra l'altro, come ancora rileva il Palazzolo e come può forse rilevarsi anche in relazione all'impiego dell'espressione *per libellum* con cui risulta investito il potere cognitorio dell'imperatore, non doveva trattarsi di un processo ordinario, ma verosimilmente di un processo a struttura cognitoria, anche in ragione del fatto che la menzionata *restitutio* non sembra trovare aggancio all'interno dei modelli editali di *restitutiones in integrum*; sul testo, che non è tra i più esplorati, v. già G. BESELER, *Romani-*

Tale atteggiamento può probabilmente giustificarsi come scelta di politica delle fonti: vale a dire che può forse ritenersi che quel provvedimento sia stato adottato con le menzionate caratteristiche nella consapevolezza che, se fosse stato adottato uno specifico modello di costituzione imperiale, il contenuto del provvedimento stesso, immesso nel circolo delle fonti, avrebbe avuto ben diversa dimensione.

Per quanto risulti estremamente difficoltoso rintracciare casi inequivoci all'interno dei quali sia stata effettuata la scelta menzionata, possiamo immaginare, come abbiamo parzialmente anticipato, che i casi di *restitutiones* ricordati nella biografia svetoniana⁵⁹ rappresentino per così dire i primi passi della politica imperiale in tal senso.

La terminologia impiegata in quei passaggi ci restituisce l'immagine di provvedimenti adottati secondo un modello del tutto autonomo rispetto a quello proprio dell'attività rescrittiva; un modello, se si ritiene integralmente veritiero il racconto svetoniano, che, almeno nelle sue prime manifestazioni, poteva anche implicare una partecipazione diretta, personale del principe.

6. Conclusioni.

A questo punto, sembra opportuno proporre alcune considerazioni in relazione ai problemi, per molti aspetti ancora soltanto marginalmente indagati, affrontati nel corso della presente indagine.

Innanzitutto, sia pure con peculiare riferimento alla prima fase del Principato, può considerarsi accettabile la tradizione degli storici (soprattutto di Svetonio e di Cassio Dione), riflessa, come pure abbiamo evidenziato, anche nella letteratura satirico-poetica e nelle te-

stische Studien, in *ZSS*, L, 1930, 33 (segnatamente in relazione all'impiego lessicale di *religio*), nonché M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, I, Milano, 1973, 296 e II, 328, 330, 388 s., 392 ss., il quale, soffermandosi sulla *restitutio* oggetto del provvedimento imperiale, rileva come «potremmo dire che il libero potere di accertamento sulla opportunità di intervenire in determinate situazioni concrete con una *in integrum restitutio* si trasferisce al *princeps* nel momento in cui la autonomia pretoria sotto il profilo formale appare ormai vincolata al testo definitivo dell'editto e di fatto si eclissa davanti all'affermarsi del potere normativo imperiale».

⁵⁹ Cfr. ancora Svet. *Claud.* 14: ... *nam et iis, qui apud privatos iudices plus petendo formula excidissent, restituit actiones ...*

stimonianze numismatiche, che raffigura il principe (spesso) personalmente impegnato in attività processuale.

Fenomeno, quest'ultimo, che, se pure, all'interno dell'esperienza giuridica romana, non risulta istituzionalizzato, trova riscontro in altri ordinamenti dell'antichità (per esempio, verosimilmente, nell'antico diritto egizio, il faraone esercitava personalmente attività processuale).

Ed è un fenomeno rintracciabile non solo all'interno della menzionata esperienza romana, tanto in relazione a processi penali (i quali verosimilmente implicavano una maggiore visibilità dell'intervento) quanto in relazione a processi civili.

La partecipazione personale del principe ad attività processuali (a carattere penale o civile) può trovare fondamento (nonostante le note perplessità ancora avanzate in proposito da parte di non pochi studiosi), già a cominciare dall'esperienza istituzionale del primo Principato, proprio nel riconoscimento ad Augusto dell'*imperium proconsulare maius et infinitum*, avvenuto, come noto, nel 23 a. C. da parte del Senato (e che può ancora verosimilmente rintracciarsi, come pure abbiamo accennato, nelle clausole della *Lex de imperio Vespasiani*, concernente, come noto, l'attribuzione dei poteri già riconosciuti ad Augusto ai suoi successori fino a Vespasiano).

Tale configurazione, sia pure con specifico riferimento al processo civile, può, tra l'altro, trovare appoggio in relazione alla natura degli atti con i quali il *princeps* interveniva, verosimilmente, almeno nei primi tempi, di persona, in quel processo: il *restituere actionem*.

Si trattava di un provvedimento sostanzialmente ricalcato, soprattutto in relazione agli effetti, sulla *in integrum restitutio* di origine pretoria, e pertanto ricollegabile, allo stesso modo di quella, quantomeno all'*imperium* magistratuale⁶⁰ (nel caso, promagistratuale), ove pure, come sembra, non appaia necessario il richiamo all'*auctoritas*, operante maggiormente sul piano politico istituzionale. Si trattava di un provvedimento però che, se pure non se ne può aprioristicamente escludere una relativa prima applicazione all'interno del processo for-

⁶⁰ È noto (cfr. anche l'ampio lavoro di M. SARGENTI, *Studi sulla 'restitutio in integrum'*, in *BIDR*, LXIX, 1966, 193-298, ora anche in *Scritti di Manlio Sargenti*, Napoli, 2011, 707-801) come la *in integrum restitutio* fosse annoverata fra gli atti *magis imperii quam iurisdictionis* (Cfr. Paul. 1 *ad ed.* D. 50.1.26 e Ulp. 1 *ad ed.* D. 2.1.4).

mulare, trovava terreno preferenziale di applicazione all'interno del processo cognitorio.

Si trattava, infine, di un provvedimento rintracciabile ben oltre i primi tempi del principato, tanto all'interno dell'attività rescrittiva, e di conseguenza all'interno del circolo delle fonti del diritto, quanto al di fuori di tale circolo, come manifestazione autonoma dell'intervento imperiale, indirizzata ad operare una scelta che svariate ragioni hanno consigliato di mantenere al di fuori del sistema.

